

STUDIO  DE MARCO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 2 luglio 2024

Oggetto: maxi-deduzione del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni.

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato il **decreto attuativo** (DM 25 giugno 2024) della misura prevista dal Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2024, rendendo operativa la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 di riforma dell'IRPEF e IRES.

Il decreto legislativo n. 216/2023 ha eliminato lo storico strumento della decontribuzione per le assunzioni di giovani fino a 36 anni e quello per le donne svantaggiate di ogni età, sostituiti dalla nuova super-deduzione sulle assunzioni a tempo indeterminato.

Il decreto (MEF – Lavoro) contiene dunque le istruzioni per attivare, al momento limitatamente al 2024, gli incentivi (di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216) per imprese e professionisti che assumono a tempo indeterminato, con la **maxi-deduzione al 120% del costo del lavoro dei nuovi assunti**, che arriva **fino al 130%** in caso di contratti con categorie di lavoratori svantaggiati.

Le nuove assunzioni a tempo indeterminato costituiscono, dunque, il perno centrale della misura.

La presente informativa sugli incentivi per imprese e professionisti che assumono a tempo indeterminato, fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente e senza registrazione nel nostro sito web tramite il seguente link: <https://www.studiodemarco.net/notizie/>

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Distinti saluti.

dott. Ottavio De Marco



Introduzione

L'articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023 prevede per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 (ossia, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il 2024) per i titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni che il **costo del personale di nuova assunzione** con contratto di lavoro a tempo indeterminato venga **maggiorato** – ai fini della determinazione del reddito - di un importo pari al **20%** del costo riferibile all'incremento occupazionale.

Soggetti beneficiari

I beneficiari del maxibonus per le assunzioni nel 2024 sono le seguenti categorie di soggetti:

- ✓ **società** per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti in Italia;
 - ✓ **enti** pubblici e privati, diversi dalle società, e trust residenti in Italia **con** l'esclusivo o principale obiettivo di esercitare attività commerciali;
 - ✓ **enti** pubblici e privati, diversi dalle società, e trust residenti in Italia **senza** l'esclusivo o principale obiettivo di esercitare attività commerciali, nonché organismi di investimento collettivo del risparmio;
- per i primi tre casi, le agevolazioni sono accessibili anche alle **stabili organizzazioni** situate in Italia.

L'agevolazione in esame è, altresì, destinata a:

- ✓ **società ed enti** di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia;
- ✓ **imprese individuali, società di persone** ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, titolari di reddito d'impresa;
- ✓ **esercenti arti e professioni**, anche in forma associata, che determinano il reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 del TUIR.

L'agevolazione in esame spetta a **condizione** che:

- ✓ i soggetti hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta 2024 per almeno 365 giorni;
- ✓ l'impresa si trovi in condizioni di normale operatività, stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali.

Sono, pertanto, escluse dall'ambito applicativo dell'agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria, nonché quelle che si trovano in stato di liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi d'impresa di natura liquidatoria (i.e. liquidazione coatta amministrativa, amministrazione delle grandi imprese in crisi, concordato preventivo ...).

* * * * *

Come si calcola l'incremento occupazionale necessario per ottenere la deduzione

Per fruire dell'agevolazione, inoltre, **l'incremento occupazionale** rileva solo a condizione che il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato nel 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nell'esercizio 2023. In buona sostanza l'agevolazione è vincolata all'aumento di lavoratori stabili e, quindi, il beneficio spetta solo se, al termine del periodo d'imposta agevolato, l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato da un incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato). In caso contrario, l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non consentirà di fruire del beneficio per la riduzione della base occupazionale complessiva (c.d. "decremento occupazionale complessivo") nel periodo d'imposta agevolato rispetto alla media degli occupati del periodo precedente.

Al fine di non compromettere l'occupazione dei dipendenti a tempo determinato, è previsto che il numero complessivo dei dipendenti alla fine del periodo d'imposta 2024 debba essere comunque superiore al livello occupazionale di riferimento, fissato nel periodo d'imposta 2023. Pertanto, la mera **stabilizzazione dei**

rapporti, con trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato, pur dando luogo a un incremento occupazionale non consente l'accesso al beneficio per mancanza di "nuova" forza lavoro.

Ai fini dei conteggi non viene considerata nuova assunzione il trasferimento di dipendenti a seguito di **operazioni straordinarie** (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, affitti) ovvero per effetto di successione o donazione o anche a seguito di cessione del contratto di lavoro dipendente, mentre va conteggiata, ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale, anche la **trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato**.

Per finalità antielusive, la verifica di tale condizione deve essere effettuata al netto delle diminuzioni occupazionali verificatisi nelle **società controllate o collegate** ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

In caso di **distacco del personale**, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, dell'incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, l'impresa distaccataria non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in distacco. L'impresa distaccante non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assunti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e distaccati all'estero, dalla data in cui è intervenuto il distacco fino al momento in cui sono cessati gli effetti dello stesso.



Spetterà all'operatore economico verificare, in primo luogo, la sussistenza di una differenza positiva tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato alla fine del 2024 e il corrispondente valore medio del 2023. Il metodo per **calcolare la media dei dipendenti** è il seguente:

- ❖ vanno considerati tutti i dipendenti del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023;
- ❖ si sommano i rapporti tra i giorni lavorativi contrattuali per ogni dipendente e il totale di giorni dell'anno (365 o 366 per gli anni bisestili).

In tal modo si determinano le "Unità lavorative per Anno" (ULA), che quantificano il contributo lavorativo annuale di ciascun dipendente.

* * * * *

Come si calcola l'agevolazione del 120%

Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minore tra:

- ❖ il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti;
- ❖ l'incremento del costo complessivo del personale dipendente classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio 2023 (per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale).

I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

Per gli **enti non commerciali** residenti la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale spetta in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi e proventi derivante dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Incentivo maggiorato al 130%

Un'ulteriore **maggiorazione di dieci punti percentuali** del costo ammesso in deduzione può essere riconosciuta per le assunzioni di lavoratori appartenenti a particolari categorie meritevoli di maggior tutela, individuati all'allegato 1 del decreto (lavoratori con disabilità o svantaggiati).

Di conseguenza l'incentivo è maggiorato al 130% per le assunzioni di disabili, madri di almeno due figli, giovani ammessi agli incentivi occupazionali, ex percettori di reddito di cittadinanza (categorie di lavoratori svantaggiati). Nello specifico si tratta di:

- ✓ lavoratrici e lavoratori molto svantaggiati;
- ✓ persone con disabilità o che rientrano in categorie svantaggiate;
- ✓ giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;
- ✓ donne di qualsiasi età con almeno due figli minori o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in determinati territori;
- ✓ donne vittime di violenza;
- ✓ lavoratori o lavoratrici con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 % della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 9%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- ✓ ex percettori del reddito di cittadinanza senza i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione.

* * * * *

Da ultimo, la norma stabilisce che, nella determinazione dell'**acconto delle imposte sui redditi** dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni

precedenti, mentre, nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le suddette disposizioni.

Per eventuali delucidazioni ed approfondimenti lo Studio De Marco è a disposizione della clientela.

dott. Francesco Careri



Studio De Marco © 2024 tutti i diritti riservati

Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco.



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.



Resta sempre aggiornato, seguici su:

